

n. r.g.n.r.
n. R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI UDINE

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

IL G.I.P.

ESAMINATA l'istanza di giudizio immediato formulata dal P.M. a carico di
, nell'ambito del proc. sopra enumerato;

RITENUTO che per tutte le ipotesi di reato ascritte agli odierni imputati è prevista, ai sensi dell'art. 550, comma 1, C.p.p., la procedura della c.d. citazione diretta, in ordine alla quale, a giudizio della Suprema Corte, non è consentito fare ricorso al giudizio immediato (vds., da ultimo, Cass. Pen., Sez. I, 23.06.2010, n. 24170, in proc. SECCIA);

CHE tale orientamento appare certamente condivisibile in quanto alcune specifiche peculiarità del rito immediato (e precisamente l'assenza dell'onere di comunicazione di cui all'art. 415**bis** C.p.p., il minor termine previsto per la notifica dell'atto introduttivo del giudizio – 30 giorni in luogo dei 60 previsti dall'art. 552 C.p.p. – e, *last but not least*, la più rigida preclusione temporale per l'accesso al rito abbreviato o all'applicazione di pena concordata), traducendosi di fatto in una contrazione delle garanzie che il legislatore riconosce all'imputato negli altri riti pacificamente ammissibili in relazione ai reati indicati nel predetto art. 550 C.p.p. (ad eccezione del rito direttissimo, che però ha come presupposto un'evidenza probatoria molto più marcata e, quindi, senz'altro tale da rendere ragionevole una contrazione dei tempi ed una drastica semplificazione della procedura), non possono ritenersi – nel silenzio della legge – compatibili con una volontà legislativa che ha evidentemente inteso porre precisi *standard* invalicabili di garanzie;

RITENUTO, pertanto, che il giudizio, nel caso di specie, non possa essere introdotto con un decreto di giudizio immediato e che, di conseguenza, gli atti vanno restituiti al P.M.;

p.q.m.

RIGETTA l'istanza di giudizio immediato formulata dal P.M. a carico di a carico di
, disponendo la restituzione degli atti al P.M..

UDINE, 23.12.2010

IL GIUDICE
Dott. Paolo LAUTERI

Conferma la nullità del decreto di giudizio immediato per i reati a citazione diretta e la conseguente nullità del decreto di ammissione - - Cass. Pen., Sez. II, 25.07.2012, n. 30445, imp. AMRI, in GUIDA AL DIRITTO, n. 41/12, pag. 82

n. r.g.n.r.
n. R.G. GIP



TRIBUNALE DI UDINE
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

IL G.I.P.

ESAMINATA l'istanza di giudizio immediato formulata dal P.M. a carico di
, nell'ambito del proc. sopra indicato;

RITENUTO che – ai sensi dell'art. 453, comma 1, C.p.p. – la celebrazione del giudizio immediato (che determina significativi snellimenti procedurali non richiedendo né l'udienza preliminare né l'avviso *ex art. 415bis* C.p.p.) può avvenire solo al ricorrere congiunto:

- dell'evidenza della prova a carico;
- dell'avvenuto interrogatorio (o, in alternativa, della mancata presentazione, priva di legittima giustificazione, da parte dell'imputato a seguito di un invito regolarmente recapitato);
- del termine di 90 giorni (o 180 nel caso di fatto per cui sia in corso una custodia cautelare);

CHE il requisito dell'evidenza della prova, pur essendo da intendersi in modo relativamente elastico (evidentemente non vincolante ai fini di un'eventuale condanna), non può, nella specie, reputarsi sussistente con riferimento a nessuna delle ipotesi contestate, essendo emerso dagli atti che (vds. ordinanza del 27.10.2012):

- decisamente carente è la prova della rapina di cui al capo A che, allo stato, potrebbe anche essere derubricata in minaccia (art. 612 C.p.) o tentativo di violenza privata (art. 610 C.p.);
- la ricettazione di cui al capo B sembrerebbe in realtà un furto aggravato (artt. 624 e 625, n. 7, C.p.) e, in questa chiave, andrebbe riqualificata;

CHE, di conseguenza, tenendo anche conto del fatto che tutti i reati così come riqualificati rientrano nelle ipotesi della citazione diretta a giudizio di cui all'art. 550 C.p., non può procedersi a giudizio immediato come richiesto dal P.M.;

p.q.m.

RIGETTA l'istanza di giudizio immediato formulata dal P.M. a carico di a carico di
, disponendo la restituzione degli atti al P.M..

UDINE, 19.11.2012

IL GIUDICE
Dott. Paolo LAUTERI

n. r.g.n.r.
n. R.G. GIP



TRIBUNALE DI UDINE
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

IL G.I.P.

in persona del Dott. Paolo LAUTERI,

ESAMINATA l'istanza di giudizio immediato formulata dal P.M. a carico di _____, nell'ambito del
proc. sopra indicato;

RITENUTO che – ai sensi dell'art. 453, comma 1, C.p.p. – la celebrazione del giudizio immediato (che determina significativi snellimenti procedurali non richiedendo né l'udienza preliminare né l'avviso ex art. 415bis C.p.p.) può avvenire solo al ricorrere congiunto:

- dell'evidenza della prova a carico;
- dell'avvenuto interrogatorio (o, in alternativa, della mancata presentazione, priva di legittima giustificazione, da parte dell'imputato a seguito di un invito regolarmente recapitato);
- del termine di 90 giorni (o 180 nel caso di fatto per cui sia in corso una custodia cautelare);

CHE il requisito dell'evidenza della prova, pur essendo da intendersi in modo relativamente elastico (evidentemente non vincolante ai fini di un'eventuale condanna), non può, nella specie, reputarsi sussistente almeno con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 372 C.p., configurata con riferimento ad una deposizione avente ad oggetto fatti astrattamente qualificabili come ipotesi di maltrattamenti in famiglia (art. 572 C.p.); per detta ipotesi di reato è intervenuto provvedimento di archiviazione non avendo le indagini svolte portato all'acquisizione di elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio; l'incertezza in ordine ai fatti che si assumono negati nella condotta di cui all'art. 372 C.p. chiaramente cozza coi profili di evidenza probatoria necessari per procedere al rito richiesto anche con riferimento a quel reato;

CHE, ai sensi dell'art. 453, comma 2, C.p.p., la connessione con un reato per cui "mancano le condizioni che giustificano la scelta" del "giudizio immediato" impone una separazione dei procedimenti, "salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini";

CHE l'indicazione del criterio della proficuità dell'indagine (di evidente dominio da parte del P.M.), unitamente alla mancata previsione di un potere di separazione, nella specie, in capo al Giudice (l'art. 18 C.p.p. non prevede tale prerogativa nel caso di specie), impedisce di dar vita ad accoglimenti parziali dell'istanza imponendo di conseguenza il rigetto della medesima; in altri termini, è il P.M. a dover decidere se operare la separazione o mantenere l'unità procedendo, in tal caso, in forme diverse dal rito richiesto;

p.q.m.

RIGETTA l'istanza di giudizio immediato formulata dal P.M. a carico di _____, disponendo la restituzione degli atti al P.M.

UDINE, 16.07.2011

Provvedimento redatto in collaborazione
Con il M.O.T. dott.ssa Silvia BURELLI

IL GIUDICE
Dott. Paolo LAUTERI

n r.g.n.r.
n R.G. GIP



TRIBUNALE DI UDINE
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

IL G.I.P.

ESAMINATA l'istanza di giudizio immediato formulata dal P.M. a carico di
, nell'ambito del proc. sopra indicato;

RITENUTO che – ai sensi dell'art. 453, comma 1, C.p.p. – la celebrazione del giudizio immediato (che determina significativi snellimenti procedurali non richiedendo né l'udienza preliminare né l'avviso ex art. 415bis C.p.p.) può avvenire solo al ricorrere congiunto:

- dell'evidenza della prova a carico;
- dell'avvenuto interrogatorio (o, in alternativa, della mancata presentazione, priva di legittima giustificazione, da parte dell'imputato a seguito di un invito regolarmente recapitato);
- del termine di 90 giorni (o 180 nel caso di fatto per cui sia in corso una custodia cautelare);

CHE il requisito dell'evidenza della prova, pur essendo da intendersi in modo relativamente elastico (evidentemente non vincolante ai fini di un'eventuale condanna), non può, nella specie, reputarsi sussistente almeno con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 609 bis C.p., in ordine al quale è stata esplicitamente disconosciuta la sussistenza di un quadro indiziario univoco tale da determinare l'applicazione di un qualsiasi vincolo di natura cautelare (vds. ordinanza del 21.08.2010);

CHE, inoltre, l'interrogatorio è avvenuto all'esito di un arresto in flagranza in funzione della possibile applicazione di misure cautelari, sicché non è stato esteso ai singoli episodi di cui ai capi B, D ed E; ne consegue la mancanza di un ulteriore presupposto per il giudizio in relazione a tali ulteriori reati;

CHE, stante l'unicità del procedimento e l'identità delle fonti di prova, è verosimile l'intento del P.M. di procedere unitariamente per tutti i reati contestati; ciò rende evidentemente inopportuno un accoglimento parziale dell'istanza, limitato ai reati di cui ai capi A e C, per i quali soli sussisterebbero gli estremi per procedere nella forma richiesta dall'organo inquirente;

p.q.m.

RIGETTA l'istanza di giudizio immediato formulata dal P.M. a carico di a carico di
, disponendo la restituzione degli atti al P.M..

UDINE, 24.09.2010

IL GIUDICE
Dott. Paolo LAUTERI